

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

**Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure
a tutela dell'ozono stratosferico**

ONOREVOLI SENATORI. - Nei riguardi della legge 28 dicembre 1993, n. 549, relativa alle sostanze che danneggiano l'ozonosfera, è stata avviata nei confronti del nostro Paese una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per violazione della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, sull'obbligo di notifica preventiva di tutti i provvedimenti nazionali aventi le caratteristiche di norme tecniche.

La Commissione europea, contestualmente alla procedura di infrazione, ha richiesto la sospensione della legge rilevando, in particolare, che la legge non potrebbe essere fatta valere nei confronti di terzi che potranno richiedere nelle sedi giurisdizionali competenti la disapplicazione della norma.

Inoltre, la legge è stata oggetto di un successivo reclamo da parte della Commissione europea, con il quale venivano contestati due profili di incompatibilità con il diritto comunitario. Nel reclamo si ribadisce che l'articolo 12 della legge, che fissa le modalità e i criteri per l'etichettatura dei prodotti contenenti le sostanze lesive per l'ozono, costituisce una norma tecnica e, in quanto tale, è soggetta a notifica preventiva da parte dello Stato membro.

In secondo luogo, si rileva che la legge viola l'articolo 30 del Trattato CEE, in quanto le misure previste dall'articolo 3, comma 4, relative al divieto di produzione, importazione, esportazione, commercializzazione ed utilizzazione delle sostanze lesive per l'ozono, denominate HCFC, HBFC e bromuro di metile, hanno un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari a fronte di un beneficio ambientale trascurabile.

Alla luce di tali contestazioni, i termini previsti dalla legge n. 549 del 1993 sono stati sospesi con il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, e sue successive reiterazioni, fino al 29 febbraio 1996.

I Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato si sono impegnati con la Commissione europea ad apportare le modifiche alla legge citata per renderla conforme al diritto comunitario.

Inoltre, con la legge 4 ottobre 1994, n. 581, l'Italia ha reso esecutivi gli emendamenti di Copenaghen al Protocollo di Montreal. Tali emendamenti stabiliscono misure di controllo per le sostanze lesive HCFC, HBFC e bromuro di metile, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 549 del 1993, basate su criteri sostanzialmente diversi da quelli adottati nella suddetta legge.

Il 15 dicembre 1994 è stato poi approvato il nuovo regolamento comunitario (CE) n. 3093/94, del Consiglio, del 15 dicembre 1995, relativo alle sostanze lesive per l'ozono, che dà attuazione agli emendamenti di Copenaghen, prevedendo misure analoghe ma più severe (per gli HCFC la fissazione di quantitativi massimi di consumo si ridurrà fino alla loro completa eliminazione nel 2015).

All'entrata in vigore di una norma armonizzata a livello comunitario, non sembra possibile il mantenimento di una legge nazionale che adotta criteri sostanzialmente in contrasto con quest'ultimo.

Si è pertanto provveduto ad emanare un decreto-legge (10 febbraio 1996, n. 56) più volte reiterato (12 aprile 1996, n. 193; 11 giugno 1996, n. 315) il cui contenuto viene ora riproposto - con gli opportuni miglioramenti - mediante il presente disegno di legge ordinario.

Le motivazioni principali di questo provvedimento si possono così riassumere:

da un lato è urgente trovare una soluzione definitiva alla procedura di infrazione in atto da parte della Commissione europea, non essendo più possibile mantenere sospesi i termini della legge;

dall'altro risulta altrettanto urgente eliminare confusioni ed incertezze riguardo all'applicazione dell'etichettatura, che si riproporranno in tutta la loro gravità alla scadenza della proroga. Infatti, l'articolo 12 della legge stabilisce l'etichettatura dei prodotti contenenti sostanze lesive entro il 1° luglio 1994, termine sino ad oggi prorogato. Inoltre, l'articolo 6, comma 8, stabilisce che l'elenco dei prodotti che contengono sostanze lesive debba essere fissato per regolamento. In assenza di tale regolamento, mancano indicazioni certe agli operatori su quale sia il campo di applicazione della norma.

Il disegno di legge propone, in sostanza, due principali modifiche:

la prima, relativa al controllo di HCFC, HBFC e bromuro di metile, demanda alla emanazione di un decreto interministeriale la fissazione di criteri e modalità per l'eliminazione di dette sostanze, agendo esclusivamente sul divieto di utilizzazione articolato per settori, come previsto dal regolamento comunitario;

la seconda, relativa agli obblighi di etichettatura, subordina l'entrata in vigore dell'articolo 12 alla emanazione di un regolamento attuativo.

Per tutti questi aspetti, la normativa nazionale viene adeguata a quella comunitaria. Nel presente disegno di legge, però, si è ritenuto opportuno fissare al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per l'utilizzazione delle sostanze vietate, mentre la normativa europea vigente fissa detto termine al 2015. Per questa parte si è inteso precorrere una modificazione che in sede europea è già allo studio ed appare ormai di imminente approvazione.

Con tali posticipazioni dei termini di attuazione della legge, rispetto al testo originario della legge n. 549 del 1993, sarà possibile per l'Italia, tra l'altro, ottemperare all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 83/189/CEE nei termini ivi previsti.

Modificando le date previste per l'eliminazione delle sostanze della tabella B allegata alla legge n. 549 del 1993, viene modi-

ficata anche la disciplina per l'incentivazione della dismissione anticipata dell'uso di tali sostanze da parte delle imprese, contenuta all'articolo 3, comma 6.

Le altre modifiche proposte riguardano l'abrogazione di quelle parti della legge relative alla istituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento delle sostanze lesive. Trattandosi di strumento di efficacia ed efficienza limitata non si giustifica la notevole attività amministrativa richiesta per la sua istituzione e gestione.

Inoltre, al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle attività previste dalla Convenzione e dal Protocollo di Montreal sulla protezione della fascia di ozono e dalla Convenzione di New York sui cambiamenti climatici, viene prevista la prosecuzione dei finanziamenti necessari per adempiere ai relativi impegni, più volte sollecitati in sede nazionale ed internazionale.

Con l'articolo 1 del provvedimento vengono aggiornati i richiami fatti dalla legge n. 549 del 1993 alla normativa comunitaria: viene cioè introdotto il riferimento al regolamento comunitario più recente, che assorbe tutti i precedenti.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene una nuova integrale stesura dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1993. Per i primi due commi, la novità consiste solo nell'aggiornamento dei richiami alla normativa comunitaria. Il comma 3 si riferisce alla graduazione dei tempi per l'entrata a regime della nuova disciplina vincolistica ed è aderente alla normativa europea, salvo che nella fissazione del termine finale per l'entrata a regime dei divieti, fissato al 31 dicembre 2008, mentre il termine comunitario attualmente è fissato al 2015. Peraltro la data del 31 dicembre 2008 corrisponde alle proposte che, come già detto, in sede europea sono in avanzato stato di approvazione.

I commi 4 e 5 del nuovo testo dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1993 concernono, rispettivamente, la disciplina dell'incentivazione della dismissione anticipata dell'uso delle sostanze lesive da parte delle imprese, adeguandola alla nuova scansione temporale dell'entrata a regime dei divieti (viene disciplinata, in particolare, la formazione di

appositi «accordi di programma»), e le sanzioni da erogare in caso di violazione del regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo 3 del disegno di legge contiene una integrale nuova stesura dell'articolo 6 della legge n. 549 del 1993.

Le innovazioni più rilevanti consistono nell'introduzione del «concerto» del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella formazione degli «accordi di programma» previsti dal comma 5. Viene inoltre soppressa la previsione di un consorzio obbligatorio per lo smaltimento del materiale vietato e non più usabile, e viene adeguato e precisato il contenuto dei regolamenti di attuazione.

Con l'articolo 4 del disegno di legge viene sostituito il comma 1 dell'articolo 12 della legge 549 del 1993, subordinando l'applica-

zione dell'obbligo di etichettatura all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del disegno di legge (articolo 6 della legge). Viene modificata, inoltre, per maggiore chiarezza, la dicitura da riportare sull'etichetta.

L'articolo 5 del disegno di legge consente al Ministero dell'ambiente di utilizzare le risorse di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, per il pagamento del *trust-found* e degli altri contributi ai Segretariati del Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera e della Convenzione sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di consentire la continuazione delle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, viene prevista la seguente spesa, con decorrenza dal 1996:

Articolo 13: per la realizzazione delle attività di monitoraggio dell'ozono stratosferico, di rilevazione e di analisi dei dati, viene autorizzata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente, l'ENEA e il CNR. La relativa spesa annua è quantificata in lire 600.000.000;

Articolo 11: per attuare le campagne di informazione e di educazione al pubblico, viene chiesto il rinnovo della Convenzione con il Centro italiano di educazione ambientale dell'Università di Parma. La conseguente spesa annua viene fissata in lire 300.000.000.

L'articolo 11, comma 1, del Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, autorizza le riunioni delle Parti contraenti per l'esame dei programmi operativi. Si prevede, pertanto, l'invio di cinque funzionari a San José di Costa Rica per un periodo di undici giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 persone x 11 giorni)	L.	9.900.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 106, al cambio di lire 1.650 = lire 175.000, cui si aggiungono lire 53.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 228.000 viene ridotto di lire 58.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 170.000 x 5 persone x 11 giorni)	»	9.350.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-San José di Costa Rica (lire 5.180.000 x 5 persone = lire 25.900.000 + lire 1.295.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	27.195.000
	L.	<u>46.445.000</u>

L'articolo 6 del menzionato Protocollo prevede apposite riunioni dei gruppi di lavoro per la valutazione ed il riesame delle misure di ricerche e regolamentazione. A tal fine, si consente l'invio di quattro funzionari per undici giorni, rispettivamente a Ginevra e Nairobi. La relativa spesa annua è così quantificabile:

MISSIONE A GINEVRA

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 11 giorni) L. 7.920.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 243, al cambio di lire 1.650 = lire 401.000, cui si aggiungono lire 120.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 521.000 viene ridotto di lire 134.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 387.000 x 4 persone x 11 giorni) » 17.028.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire 1.370.000 x 4 persone = lire 5.480.000 + lire 274.000, quale maggiorazione del 5 per cento) » 5.754.000

L. 30.702.000

MISSIONE A NAIROBI

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 11 giorni) L. 7.920.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 112, al cambio di lire 1.650 = lire 185.000, cui si aggiungono lire 56.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 241.000 viene ridotto di lire 62.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 179.000 x 4 persone x 11 giorni) » 7.876.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Nairobi (lire 6.030.000 x 4 persone = lire 24.120.000 + lire 1.206.000 maggiorazione del 5 per cento) » 25.326.000

L. 41.122.000

L'articolo 13, comma 1, del Protocollo pone a carico degli Stati membri l'obbligo di contribuire al finanziamento dei costi per sostenere le spese del bilancio amministrativo del Segretariato. Tenuto conto della percentuale contributiva assegnata all'Italia nella ripartizione delle spese complessive dell'Organizzazione, nonché delle comunicazioni ricevute dal Segretariato, la relativa spesa, a decorrere dall'anno 1996, è quantificabile in \$ USA 258.000, corrispondenti a lire 425.700.000, in relazione al rapporto di cambio di lire 1.650 per un dollaro.

L'articolo 12 del regolamento CEE n. 594/91 prevede la costituzione di un Comitato di gestione, incaricato dell'esame delle misure da adottare per la protezione della fascia dell'ozono. Pertanto si autorizza l'invio di due funzionari, per partecipare a cinque riunioni a Bruxelles, ciascuna per la durata di due giorni. La conseguente spesa annua è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 2 persone x 10 giorni)	L.	3.600.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 167, al cambio di lire 1.650 = lire 276.000, cui si aggiungono lire 83.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 359.000 viene ridotto di lire 92.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 267.000 x 2 persone x 10 giorni)	»	5.340.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bruxelles (lire 2.020.000 x 2 persone x 5 riunioni = lire 20.200.000 + lire 1.010.000 maggiorazione del 5 per cento)	»	21.210.000
	L.	<u>30.150.000</u>

Pertanto, per l'attuazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione del Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozono e del Regolamento CEE n. 594/91, l'onere annuo, a decorrere dal 1996, ammonta a lire 1.474.119 milioni di lire, in cifra tonda 1.480 milioni di lire.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

L'articolo 4 della Convenzione stabilisce, per gli Stati aderenti, l'obbligo dello svolgimento delle attività rivolte alla riduzione delle emissio-

ni di gas serra ed all'aggiornamento dei dati da comunicare all'Organizzazione. A tale scopo, viene prevista la stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente, l'ENEA ed il CNR; la relativa spesa annua, a decorrere dal 1996, viene quantificata in lire 620.000.000.

L'articolo 7, comma 1, della Convenzione autorizza le riunioni delle Parti contraenti per l'esame annuale dei programmi operativi. Viene, quindi, richiesto l'invio di cinque funzionari a Ginevra, per un periodo di undici giorni. La relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 persone x 11 giorni)	L.	9.900.000
--	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 243, al cambio di lire 1.650 = lire 401.000, cui si aggiungono lire 120.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 521.000 viene ridotto di lire 134.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 387.000 x 5 persone x 11 giorni)	»	21.285.000
--	---	------------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire 1.370.000 x 5 persone = lire 6.850.000 + lire 343.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.193.000
---	---	-----------

L.	38.378.000
----	------------

Gli articoli 9 e 10 della Convenzione prevedono, rispettivamente, l'istituzione di un organo di consulenza scientifica e tecnica, nonché di un organo sussidiario, incaricato della valutazione ed attuazione delle attività operative. Viene, quindi, richiesto l'invio di quattro funzionari per un periodo di undici giorni, per partecipare a tre riunioni annue, previste, rispettivamente, a Bonn, Ginevra e New York. La relativa spesa è così suddivisa:

RIUNIONE A BONN

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 11 giorni)	L.	7.920.000
--	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 212, al cambio di lire 1.650 = lire 350.000, cui si aggiungono lire 105.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 455.000 viene ridotto di lire 117.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 338.000 x 4 persone x 11 giorni)

» 14.872.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bonn (lire 1.900.000 x 4 persone = lire 7.600.000 + lire 380.000 quale maggiorazione del 5 per cento)

» 7.980.000

L. 30.772.000

RIUNIONE A GINEVRA

Sulla base del precedente calcolo, l'invio a Ginevra di quattro funzionari per un periodo di undici giorni, comporta una spesa di lire 30.702.000;

RIUNIONE A NEW YORK

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 11 giorni)

L. 7.920.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 191, al cambio di lire 1.650 = lire 315.000, cui si aggiungono lire 95.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 410.000 viene ridotto di lire 105.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 305.000 x 4 persone x 11 giorni)

» 13.420.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-New York (lire 3.110.000 x 4 persone = lire 12.440.000 + lire 622.000 quale maggiorazione del 5 per cento)

» 13.062.000

L. 34.402.000

Per sostenere le spese del bilancio amministrativo del Segretariato (articolo 8), tenuto conto della percentuale contributiva assegnata all'Italia nella ripartizione delle spese complessive dell'Organizzazione e, secondo le comunicazioni ricevute dal Segretariato, l'onere ammonta a dollari USA 480.000, corrispondenti a lire 792.000.000, in relazione al rapporto di cambio di lire 1.650 per un dollaro.

Sono previsti, infine, da parte italiana, contributi volontari per lire 200.000.000, delle quali lire 100.000.000 occorrono per sostenere l'apposito fondo (articolo 11) che svolge attività in favore dei Paesi in via di sviluppo, e, lire 100.000.000 sono richieste per contribuire al finanziamento del «Panel» sui cambiamenti climatici, iniziativa sostenuta dai Paesi industrializzati che aderiscono alla Convenzione.

Inoltre, viene prevista la partecipazione agli appositi gruppi di lavoro istituiti presso l'Unione europea. Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Bruxelles per otto riunioni annue, ciascuna della durata di due giorni, la conseguente spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 2 persone x 16 giorni)	L.	5.760.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 167, al cambio di lire 1.650 = lire 276.000, cui si aggiungono lire 83.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 359.000 viene ridotto di lire 92.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 267.000 x 2 persone x 16 giorni)	»	8.544.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bruxelles (lire 2.020.000 x 2 persone x 8 riunioni = lire 32.320.000 + lire 1.616.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	33.936.000
	L.	<u>48.240.000</u>

Pertanto, relativamente alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed alla partecipazione ai gruppi di lavoro presso l'Unione europea, l'onere annuo a decorrere dal 1996 ammonta a lire 1.794.494 milioni, in cifra tonda 1.800 milioni di lire.

In conclusione, l'onere anno complessivo a decorrere dall'anno 1996, da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ammonta a 3.280 milioni di lire (1.480 + 1.800 milioni di lire).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)*. - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla

tabella B allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Obblighi in materia di recupero e smaltimento*). - 1. È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive

di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *h*), e 2.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 7, lettera *e*), del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purchè presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.

5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:

a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;

c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili nè riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;

d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;

e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;

f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:

a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;

b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;

c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;

e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;

f) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;

g) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di pro-

gramma di cui al comma 5 del presente articolo;

h) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunità europea;

i) delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12».

2. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *i*), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di pro-

dotti e di beni che contengono le sostanze lesive».

Art. 5.

1. Sono autorizzati, con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonchè il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992, e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, e 12 aprile 1996, n. 193.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

